



AREA COORDINAMENTO

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770

- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Ufficio Monocratico
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- E p.c.
- Al **Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo**
- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Al **Ministero della Salute**
Dir. Gen. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
- A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA



OGGETTO: MODIFICA ALLE SCADENZE DI COORDINAMENTO PREVISTE DALLA CIRCOLAERE AGEA N. 6228 DEL 24 GENNAIO 2019 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 2018/1506 DEL 10 OTTOBRE 2018 RELATIVO A MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO DEL MERCATO AVICOLO NEI SETTORI DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME IN ITALIA.

Si fa seguito alla Circolare di coordinamento AGEA n. 6228 del 24 gennaio 2019, attraverso la quale sono state comunicate le procedure in connessione con il Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 18 dicembre 2018, con il quale sono state disposte le modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 del 10 ottobre 2018, al fine di compensare le perdite di reddito subite dai produttori italiani delle uova e del pollame, a seguito dell'insorgere dell'influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5 e h7, rilevata e notificata da questo Stato membro il 30 aprile 2016 e per la quale sono state applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria a livello unionale e nazionale fino al 28 settembre 2017.

Al riguardo, visto il Decreto Ministeriale n. 6094 del 6 giugno 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 luglio 2019, **che proroga i termini per il pagamento da parte dei competenti Organismi pagatori di ciascun richiedente avente diritto al 30 settembre 2019**, posticipando la scadenza inizialmente prevista al 30 giugno 2019, si comunicano di seguito le nuove scadenze, concordate anche con gli Organismi pagatori competenti in sede di riunione tecnica di coordinamento, relative alle comunicazioni che dovranno essere effettuate all'Organismo di coordinamento AGEA e che sostituiscono quelle precedentemente disposte con Circolare AGEA n. 6228 del 24 gennaio 2019.

1. Comunicazioni all'Organismo di Coordinamento AGEA

Gli Organismi pagatori dovranno inviare a questo Organismo di coordinamento, al massimo **entro il 20 luglio 2019**, tramite posta elettronica agli indirizzi f.petroli@agea.gov.it e dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it, le informazioni individuate nell'apposito tracciato record (**Allegato 1**) e di seguito riportate, ai fini dell'attivazione delle procedure amministrative **atte a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari**, come previsto dalla regolamentazione UE:

- a) **Assicurazioni:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui al regolamento (UE) n. 2018/1506.

Le domande ammissibili con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;



- b) **Aiuti di Stato:** rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al regolamento (UE) n. 2018/1506.
- c) Le domande ammissibili con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato;
- d) **Sanità:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 dalla salute per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal regolamento (UE) n. 2018/1506.

Le domande ammissibili con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute.

Il regolamento (UE) n. 2018/1506, stabilisce all'articolo 3, punto 2, che laddove il numero di animali o di uova ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi o uova di cui alle voci dell'articolo 3, punto 1 del regolamento sopra citato, le spese ammissibili possono essere adeguate per voce ed eccede l'ammontare derivante dall'applicazione del numero massimo per voce, purchè il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10% del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.

Conseguentemente, per effettuare una riduzione dell'importo spettante a ciascun interessato, gli Organismi pagatori devono comunicare il dato quantitativo ammissibile all'aiuto, per ciascuna categoria, a mezzo posta elettronica all'indirizzo f.petroli@agea.gov.it e dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it, **entro il 6 settembre 2019** utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare (**Allegato 2**).

IL DIRETTORE
(Silvia LORENZINI)